

Causa Moroni c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n.40261/05)

Causa Cifra c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 26735/05)

Causa D’Apolito c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 33226/05)

Causa Fabiano c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 40807/05)

Causa Furno c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 40824/05)

Causa Maria Assunta Massimo c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 11000/05)

Causa Puzella e Cosentino c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 38264/05)

Causa Umberto e Pierpaolo Pedicini c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 8681/05)

Causa Valentini c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 40664/05)

Causa Di Pasquale c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 9 giugno 2009 (ricorso n .27522/04)

Causa Giuseppe Scannella e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 9 giugno 2009 (ricorso n .33873/04)

Constatano la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

Causa Shaw c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 marzo 2009 (ricorso n. 981/04)

Causa Maria Vicari c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 maggio 2009 (ricorso n. 13606/04)

Causa Cavalleri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 maggio 2009 (ricorso n. 30408/03)

Causa Colombi c. Italia – Sezione seconda – sentenza 26 maggio 2009 (ricorso n. 24824/03)

Causa Mur c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 26 maggio 2009 (ricorso n. 6480/03)

Causa Roccaro c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 23 giugno 2009 (ricorso n. 34562/04)

Causa Diurno c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 23 giugno 2009 (ricorso n. 37360/04)

Causa Carbè e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 23 giugno 2009 (ricorso n. 13697/04)

Causa Vinci Mortillaro c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 23 giugno 2009 (ricorso n. 29070/04)

Constatano la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo, dell’articolo 6, par. 1 con riferimento al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata,

nonché degli articoli 1, Prot. n. 1 e 2, Prot. 4, relativamente alla protezione della proprietà ed alla libertà di circolazione in relazione alla procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

Fatto e diritto. Le cause in titolo – ormai appartenenti al *genus* dei “*repetitive cases*”¹ – riguardano tutte la materia delle limitazioni di libertà a carico del fallito e si riferiscono a fattispecie antecedenti alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006, di riforma delle procedure concorsuali.

Gli articoli della Convenzione invocati nei ricorsi sono, principalmente, l'8 e il 13, relativi rispettivamente al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, in riferimento alle limitazioni personali e patrimoniali derivanti dalla procedura fallimentare a carico dei ricorrenti a norma degli articoli 48, 42 e 39 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942. In alcuni atti introduttivi veniva altresì invocata la violazione degli articoli 10 (*libertà di espressione*), dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), dell'art. 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*) CEDU.

La Corte, ribadendo il proprio consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha constatato in tutte le cause in titolo la violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione (fatta eccezione per la causa *Giuseppe Scannella e altri*, in cui è stata constatata la violazione del solo articolo 8), in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro ed alla impossibilità di poter usufruire di un ricorso effettivo. Sotto il primo profilo, la Corte ha confermato che una tale ingerenza nella vita privata non è necessaria in una società democratica: a tal proposito, viene richiamata dalla Corte la violazione dei limiti previsti dall'articolo 8 par. 2. Sotto il secondo aspetto, la Corte si è limitata ad affermare che il Governo non aveva fornito alcuna valida argomentazione tale da condurre ad una conclusione differente da quella consacrata nella causa *Bottaro c. Italia*.

Nelle cause *Shaw, Cavalleri, Colombi e Carbè*, la Corte ha, inoltre, dichiarato la violazione, degli articoli 1, Protocollo n. 1, e 2, Protocollo n. 4, relativi, rispettivamente alla protezione della proprietà e alla libertà di circolazione.

Infine, nelle cause *Shaw, Maria Vicari, Cavalleri, Colombi, Mur, Roccaro, Diurno, Carbè ed altri, Vinci Mortillaro*, i giudici di Strasburgo hanno accolto il motivo di ricorso relativo all'eccessiva durata del processo, constatando la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

¹ Per un approfondimento della giurisprudenza della Corte EDU in materia di fallimento e procedure concorsuali, si rinvia ai *Quaderni* nn. 3 e 4.